



Comune di Canobbio

**ORDINANZA MUNICIPALE
SUGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

Valevole dal
Risoluzione Municipale n.
Modifica del

**1° febbraio 2013
1212 del 14 gennaio 2013
25.09.2017 / Ris. Mun. n. 2238**

Ordinanza municipale sugli impianti pubblicitari

Indice

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

CAPITOLO II - Autorizzazioni

Art. 3 Obbligo

Art. 4 Validità

Art. 5 Esenzioni

Art. 6 Condizioni per l'autorizzazione e divieti

Art. 7 Obblighi

CAPITOLO III - Procedura

Art. 8 Domanda

Art. 9 Coordinamento con la procedura edilizia

Art. 10 Coordinamento con il demanio pubblico cantonale

CAPITOLO IV - Tasse

Art. 11 In generale

Art. 12 Tassa di decisione

Art. 13 Tassa per prestazioni speciali

Art. 14 Esenzioni e riduzioni

CAPITOLO V - Misure amministrative, contravvenzioni

Art. 15 Misure amministrative

Art. 16 Contravvenzioni

CAPITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore

Il Municipio del Comune di Canobbio, richiamati gli art. 192 LOC, 26 e 28 RALOC, la Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP), l'art. 122 del Regolamento del Comune di Canobbio del 20 dicembre 2010, le norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR), il Regolamento comunale per l'utilizzazione dei beni amministrativi del 14 ottobre 1996, ordina

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

- ¹ La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
- ² Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLImp.

Art. 2 Definizioni

- ¹ L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (in seguito impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLImp.
- ² Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono pure applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

CAPITOLO II - Autorizzazioni

Art. 3 Obbligo

- ¹ L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.
- ² Per gli impianti la cui autorizzazione rientra nella competenza dell'autorità cantonale, segnatamente per quelli previsti all'esterno delle zone edificabili, il Municipio trasmette le domande a detta autorità, accompagnate dal proprio preavviso.

Art. 4 Validità

- ¹ L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
- ² L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.
- ³ Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Esenzioni

¹ Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor); la posa di tali impianti deve ad ogni modo essere comunicata al Municipio;
- le targhe indicanti studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, siano collocate sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica, e indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata.

² "per quanto riguarda l'esposizione degli impianti di cui sopra, lo spazio disponibile su area pubblica è il seguente":

mappale no. 504 RFD, in corrispondenza dello sbocco della Via S. Bernardo sulla strada cantonale: riservato per promozione di eventi che avvengono su giurisdizione comunale.

³ Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi.

Art. 6 Condizioni per l'autorizzazione e divieti

¹ L'impianto pubblicitario non deve, per dimensione o immissioni, portare pregiudizio alla sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, al paesaggio, ai beni culturali, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alla moralità.

Devono, inoltre, essere rispettate le disposizioni del Piano regolatore.

² Sono, in particolare, vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.

³ Restano inoltre riservati i divieti di cui alla LImp e al RLImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 Obblighi

¹ Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

² Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con l'autorizzazione o la legislazione vigente in materia;

CAPITOLO III - Procedura

Art. 8 Domanda

- ¹ La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari.
- ² La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, secondo l'art. 3 RLImp, in particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
 - documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
 - relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati; consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9 Coordinamento con la procedura edilizia

- ¹ È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem, quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando, in generale, l'impianto, per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc., ha ripercussioni sul territorio, sull'ambiente circostante o per gli interessi di terzi tali da rendere necessaria la procedura edilizia
- ² La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2.

Art. 10 Coordinamento con il demanio pubblico cantonale

- ¹ Se l'impianto viene posato o sorge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

CAPITOLO IV – Tasse

Art. 11 In generale

- ¹ Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
- ² Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.
- ³ Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni del Regolamento comunale per l'utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 12 Tassa di decisione

- ¹ Il Municipio preleva una tassa di decisione, il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 2'500.-, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale

Art. 13 Tassa per prestazioni speciali

- ¹ Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie

Art. 14 Esenzioni e riduzioni

- ¹ Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.
- ² Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici o d'interesse generale e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi

CAPITOLO V - Misure amministrative, contravvenzioni

Art. 15 Misure amministrative

- ¹ In caso di violazione delle disposizioni della LImp, del RLImp e della presente Ordinanza il Municipio può ordinare le seguenti misure:
 - la manutenzione, la riparazione o la modifica dell'impianto pubblicitario
 - la rimozione dell'impianto pubblicitario ritenuto che le relative spese sono a carico dell'espositore rispettivamente del proprietario.

Art. 16 Contravvenzioni

- ¹ Le contravvenzioni alle disposizioni della LImp, del RLImp e della presente Ordinanza sono punite dal Municipio con una multa da fr. 100.- a fr. 10'000.--.

CAPITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore

- ¹ La presente Ordinanza, è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC.
- ² La modifica di cui all'art. 5, entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Vice-Sindaco:  Il Vice-segretario:
F. Ghiellini  C. Gioia



La presente ordinanza viene pubblicata dal 1. ottobre 2017 al 30 ottobre 2017